

REGOLE

S E U

CAPITOLI

DA OSSERVARSI

Da' Fratelli della Real Congregazione,
o sia Arciconfraternità,

D E L

SS. SACRAMENTO

E R E T T A

*Dentro il Cortile di S. Domenico Maggiore
de' RR. PP. Predicatori di questa Città
di Napoli -*



N A P O L I M D C C X C .

PRESSO DOMENICO SANGIACOMO .

Con licenza de' Superiori .

1407164



U
quam
venit
Summo
mos,
Optim
sias,
perim
bet, e
et fav
iholici
surum
ptorum
Nostri
Major
del' inf
scritto
te v3.
sia Arc
tro il C
ri di q
M. con

CAROLUS DEI GRATIA

UTRIUSQUE SICILIAE REX, ET IERUSA-
LEM, HISPANIARUM INFANS, DUX PAR-
MAE, PLACENTIAE, ET CASTRI, MA-
GNUS PRINCEPS HAEREDITARIUS
ETRURIAE.

Uniuersis, et singulis presentium seriem inspecturis,
tam presentibus, quam futuris. Cum nihil sit,
quod tam praclaros, et uberrimos fructus afferat,
quam ipsa pietas, quae non solum eos, qui ea Divino fa-
uente Numine praediti sunt honestate, humilesque, et
Summo Artifici acceptos reddit. Verum etiam ipsorum ani-
mas, et voluntates ad se allicit, et ad sidera tollit, esse
Optimum Principem illa erga omnes, ut deceat, in Eccle-
sias, praecipue Hospitalia, aliasque miserabilium, et pau-
perimarum personarum Congregationes ipsam exercere de-
bet, eorundemque piis, et iustis supplicationibus annuere,
et favore prosequi, et omni adminiculo protegere, ut Ca-

verno di detta Congregazione, che originariamente presentò
no a V. M., affinché quelli in ogni futuro tempo abbiano
la loro osservanza; Supplicano V. M. degnarsi interporre
il Vostro beneplacito, e Regio Assenso, ut Deus etc. Re-
verendus Regius Cappellanus Major de Supplicantis relatio-
nem faciat in scriptis -- Castagnola -- Fraggianni -- Andreas-
si -- Gaeta -- Provisum per Regalem Cameram S. Clarae
Neapoli 11. Februarii 1751. Athanasius -- Illustri Marchio
Danza Praeses S. R. C. tempore subscriptionis impeditus:
E con detto Memoriale mi sono stati esibiti li preinserti
Capitoli del tenor seguente v3.

GA.

R E G O L E


S E U

C A P I T O L I

Da osservarsi da' Fratelli della Real Congregazione, o sia Arciconfraternità del SS. SAGRAMENTO, cretta dentro il Cortile di S. Domenico Maggiore de' RR. PP. Predicatori di questa Città di Napoli.

C A P O I.

Del Timor di Dio, Amore tra' Fratelli, ed Ubbidienza a' Superiori.

I.  ERCHE' il principio di tutte le virtù è il Santo Timor di Dio, *initium Sapientiae timor Domini*, acciocchè da' Fratelli di Nostra Congregazione con ogni maggior ossequio, e fervore si coltivi, e mantenga il Culto Divino, e la Venerazione al Santissimo Sacramento, vengono però esortati i predetti Fratelli presenti, e futuri ad avere sempre a cuore il Santo Amore, e Timor di Dio, ed a mettersi sotto la forte, e valida protezione del Santissimo Sacramento, ed a costantemente in ogni occasione professare di voler sotto di essa permanere sino all' ultimo della vita.

II. Per arrivare a questo Santo Amore, e Timor di Dio, è necessario far acquisto de' mezzi, i quali possono più facilmente ad esso condurci, cioè coll' eserci-

6
zio delle virtù, ed in particolare dell'umiltà, e dell'amore, e carità verso tutti, ma precisamente tra Fratelli, tra quali deve rilucere un sopraffino scambievole affetto, senza punto di precedenza, e di gara, perchè riguardandosi insieme con un'istesso animo, e con un'istesso amore saranno tutti di una stessa volontà, e con ciò non essendovi tra di loro giammai distinzione, s'incontrerà quella pace, che tanto si desidera, d'onde nasce la fermezza, e stabilità delle Fratellanze.

III. Si deve in oltre con ogni rigore osservare la Santa Ubbidienza, come Maestra, e Principale fra tutte le virtù, che perciò s'impone a Fratelli, che debbano in tutto, e per tutto ubbidire, e venerare il Padre Spirituale, il Priore, ed Assistenti, che saranno *pro tempore* della Nostra Congregazione, ed ogni altro Ufficiale, eseguendo ciascheduno prontamente quanto gli verrà da Superiori imposto, anche esercitandosi questa virtù vieppiù si aumenterà la divozione, ed il Servizio di Dio anderà di bene in meglio.

C A P O II.

Dell' Obbligo di ciaschedun Fratello, di ciò, che deve osservare.

I. Quando viene il Fratello in Congregazione, nell'entrare prenderà l'acqua Santa, indi si porterà in mezzo di essa con inginocchiarsi con ambedue le ginocchia sopra i Cuscini, inchinandosi con tutta umiltà, e divozione a salutare il SS. Sacramento, e trovandosi incominciato l'Ufficio, o altro esercizio non si alzerà, se prima non sentirà il segno del Campanello, dopo di che alzandosi farà prima riverenza all'Altare, poi alla Banca, e per ultimo a Fratelli, ed indi si anderà a sedere nel suo proprio luogo, dove sarà scritto il suo nome, o l'Ufficio che tiene, e questo acciò non nasca disordine, e confusione, e l'uno non occupi il luogo dell'altro, il che dovrà impreteribilmente eseguirsi da tutt'i Fratelli.

II. Sarà pertanto peso, ed obbligo preciso del Maestro

atto di Cerimonia d'invigilare, che ciascheduno vada al luogo, che gli spetta, e succedendo abbaglio debba egli subito avvertire il Fratello, che avrà occupato l'altrui luogo a togliersi da quello, e lo situerà nel suo senza disturbo, e quietamente, siccome sarà di sua incumbenza di far andare ordinatamente li Fratelli all'Altare per Comunicarsi, secondo l'ordine dell'Officialità, ed anzianità de' medesimi.

III. Dovranno i Fratelli assistere in Congregazione tutte le Domeniche dell'anno, e particolarmente la terza, e quarta di ciaschedun mese per le funzioni, che in essa si fanno; e recitandosi nella quarta l'Officio intiero de' Morti, per li Fratelli Defonti col Funerale, ed il dopo pranzo di ogni terza Domenica assisteranno alla processione, che si fa dentro la Chiesa.

IV. Assisteranno in oltre, ed interveriranno in Congregazione in tutte le Feste di Nostro Signore Gesù Cristo, cioè Circoncisione, Epifania, Resurrezione, Ascensione, Corpus Domini, e Natività, ed in tutte anche le Feste della Beatissima Vergine, cioè Purificazione, Annunciazione, Assunzione, Nascita, e Concezzione.

V. Dovranno per obbligo assistere, ed intervenire in Congregazione ogni terza Domenica di mese, e farsi in essa la S. Communione, e mancando di venire la seconda volta consecutivamente debba pagare mezza libra di Cera, e la terza volta una libra di Cera, e mancandosi la quarta volta continua debba il Priore assieme col Padre Spirituale con carità ammonirlo, esortandolo di non più mancare alla necessaria frequenza de' Santissimi Sacramenti, ed elassi dopo ciò altri due mesi continui senza intervenire, su di che procurerà con ogni esattezza d'invigilare il Fiscale, con darne parte al medesimo Priore, ed Assistenti, a farlo anche in sua presenza notare dal Segretario nel Libro de' Contumaci, e per mezzo del medesimo Segretario farlo avvisato, che adempisca alla sua obbligazione, altrimenti incorrerà
A A nel.

8
nelle pene contenute nelle presenti regole, e non venendo, o non adempiendo immediatamente resterà privo di voce attiva, e passiva, quale riacquisterà subito, che avrà al suo obbligo adempito, ma continuando tuttavia nella sua pertinacia per altri due mesi continui, il Fiscale stesso insisterà presso il Priore, ed Assistenti per farlo cassare, e trascurandosi dal Fiscale essi lo faranno da se senz'altra decisione, o consulta cassare dal cum. de' Fratelli con togliersi anche il nome dalla Tabella, e notarsi la cassazione dal Segretario nel libro delle Conclusioni, essendo giusto di togliersi la pecora infetta da mezzo le buone, ed indi in pubblica Congregazione il Priore cogli Assistenti dichiareranno il motivo, per cui un tal Fratello sia stato cassato, ad esempio degl'altri, con ammonir ciascuno a non far il simile. Quelli poi che interverranno in Congregazione, e non si faranno la Santa Communion per tre Mesi continui restaranno privi della voce attiva, e passiva, ed elassi altri Mesi due continui si possa procedere alla loro cassazione nel modo, e maniera detta di sopra col consenso non solamente degli sopradescritti, ma ancora colli voti della maggior parte de' Fratelli, che interverranno per un tal atto.

VI. Saranno tutti umili, ed ossequiosi al Padre Spirituale, e rispettosi, ed ubbedienti a i Superiori, ed Officiali della Congregazione, e portando i medesimi poco rispetto, e non ubbedendo, nè volendo ubbedire per la prima volta se gli darà una mortificazione, che secondo la qualità della disubbedienza sarà stabilita dal Priore, Assistenti, e Consultori, e coll'intervento del Fiscale, e Segretario, il quale la noterà nel libro delle mancanze, e ricusando con poco rispetto di far detta mortificazione, ed usando impertinenza, e disubbidienza la seconda, e terza volta sarà anche cassato, come sopra, con osservarsi quanto di sopra si è stabilito.

VII. Dovranno anche indispensabilmente tutti inter-
veni-

9
venire vestiti di sacco nell'Esequie, che si faranno, specialmente de' Confratelli defonti senza potersi ammettersi discambio alcuno, purchè non sia legittimamente impedito, come sarebbe a dire ritrovandosi fuori di Napoli, o poco bene, o tenendo alcuno de' suoi gravemente indisposto, o morto, o vicino a morire, del che ne farà consapevole la Banca, o portarne discarico, o documento legittimo, altrimenti mancando debba in pena ogni volta pagare carlini tre, de' quali i Superiori ne faran celebrare Messe per l' Anima del Fratello defonto, e debbano questi esigersi impreteribilmente dal Tesoriere, ed in caso che il Fratello fusse renitente ad una contribuzione, in questo caso sia nell' obbligo il Tesoriere ritenerseli dalle Mesate, che andrà pagando il Fratello, e mancandosi dal Tesoriere in tal esazione del modo descritto di sopra, resti il medesimo tenuto di proprio in beneficio della Congregazione nella reddizione de' conti, affinchè quando anderanno a pagar quelle, per incorrere nella contumacia siano pronti a sodisfar la detta pena, e trovandosi qualche Fratello, che non potrà portare il Cappuccio debba pagare grana tredici per farne celebrare una Messa in Nostra Congregazione per l' Anima del Fratello defonto, ed egli verrà di persona all' accompagnamento appresso dell' Esequie.

VIII. Dovranno anche intervenire nelle tre processioni generali, che si faranno precedente la debita licenza dell' Ordinario nel corso dell' anno, cioè a quella del SS. Sacramento infra l'ottava del Corpo di Cristo, a quella di S. Domenico, ed a quella di S. Tomaso di Aquino, nelle quali ciascheduno parimente dovrà intervenire, purchè non sia legittimamente impedito, in qual caso dovrà mandare assolutamente la veste, ed un carlino, e con questa i Superiori faran vestire un Sacerdote, e non mandando detta Veste, e carlino debba pagare carlini due di pena, nè si ammetta affatto altra persona.

IX. E finalmente dovranno intervenire impreteribilmente

mente ogni volta , che si farà il funerale per qualche Fratello defonto , il che sarà la prima Domenica mediate dopo la sua morte , con dirsi l' Ufficio per intiero , e mancando debba pagare , purchè non sia infermo , grana tredici di pena per farne celebrare una Messa per l' Anima del Defonto , con defalcarsi in ogni caso dalle Mesate .

C A P O III.

Dell' Elezzione del Priore , ed Assistenti .

I. **P**recedente general chiamata di tutt' i Fratelli per mezzo del Portiere nel dì di Pentecoste di ciaschedun anno si uniranno il Padre Spirituale , il Priore , ed Assistenti cogl' altri Officiali , e Fratelli della nostra Congregazione ad ore 13. , ed elassa tal' ora si darà principio all' elezzione nel modo che ora si dirà , con quel numero de' Fratelli , che si troveranno venuti , e sopravvenendo appresso altri si seguitarà quel tanto , che nel punto della loro venuta si stava facendo senzachè possano altro pretendere .

II. Volendosi da Fratelli far la conferma di tutti , o alcuno degli Officiali , che hanno governato , vi debbano tutti li Fratelli godenti concorrere , senzachè vene manchi uno , purchè colui che manca non stasse infermo , o assente dalla Città , e concorrendovi il consenso unanime di tutti , restino quelli , o quello , confermati , ma mancando alcun Fratello non infermo , o assente come sopra , o essendovi discrepanza di un solo resti invalida la conferma , e debba necessariamente procedersi alla nuova elezzione , la conferma però s' intenda per un' altro solo anno , e non più sotto qualunque volere .

III. Per evitare intanto ogni frode , dopo chiusa la Porta dovrà prima d' ogn' altra cosa il Segretario leggere i nomi uno per uno de' soli Fratelli godenti , i quali secondo sentiranno chiamarsi dovranno alzarsi dal loro luogo , e farsi vedere , che sono presenti , e trovandosi esser tutti , allora volendosi far da essi la conferma si ammetterà ; ed essendovene alcuno infermo , o as-

sen-

sente dalla Città, lo stesso Segretario paleserà con documento, che deve aver pronto alla Banca, che il mancante, o per l'una, o per l'altra causa non intervienne, con avvertirsi, che i Contumaci di cinque Communioni di obbligo continuo, ovvero di due mesate già compite non anno voto, nè devono intervenire, onde trovandosi in Congregazione, o essi, o Forastieri, devono in tal punto uscirne fuora.

IV. Dovendosi procedere alla sudetta elezzione il medesimo Segretario farà trovare su della Banca una bussola chiusa, indi si prenderanno tante palle, quanti sono i Fratelli godenti, che intervengono inclusovi il Priore, ed Assistenti, e gl'altri Officiali, delle quali palle sei saranno rosse, e tutte l'altre negre, ed in presenza, ed a vista de' sudetti Fratelli il Priore metterà nella detta bussola, ch'egli terrà nelle sue mani, e se sopravengono in tanto altri Fratelli si aggiungeranno altre palle negre, quanti essi sono, e per tal'effetto avrà il Portinajo la nota de' Fratelli godenti, che mancano, acciò venendo li faccia entrare, nè ammetta altri. Fatto ciò s'intonerà il *Veni Creator Spiritus*, e finito questo Inno il Segretario chiamerà i Fratelli ad uno ad uno, acciò vadino a prendersi la di loro palla, cominciando dal Priore, ed Assistenti, ed indi seguirà il Fiscale, e poi di mano in mano i più anziani fin all'ultimo, ed ogn'uno farà vedere alla Banca la palla, che gli è toccata in sorte.

V. Coloro che prenderanno la palla rossa, si noteranno in un foglio dal Segretario, e saranno a misura dal Maestro di Cerimonie situati separatamente in quel luogo, che destinarà il Priore, acciò non possino parlare fra di loro, nè con gl'altri Fratelli, mentre questi sei saranno gl'Elettori, i quali tenendo presente il servizio di Dio, e della Congregazione, nominaranno ciascheduno di essi un Fratello, che in coscienza gli parrà più zelante, e buono per governare, e più utile per lo spirituale, come per lo temporale bisogno della medesima.

VI. Do-

VI. Dovrà pertanto il Padre Spirituale terminata la bussola fare una breve esortazione a Fratelli, ed a detti Elettori, che non abbiano alcun altro riguardo, fuorchè al vantaggio della Congregazione, nè fontentino discordie con fazioni, e partiti, ma nominino, ed eliggano quello, che ad essi sembra migliore, e gli verra ispirato dallo Spirito Santo.

VII. Affinchè gli Elettori possino poi fare la nomina con più facilità sarà cura del Segretario tenere antecedentemente fatta, ed ivi pronta la nota di tutt'i Fratelli, che possono in quell'anno esser nominati, ed eletti; onde la leggerà posatamente, e distintamente, acciò gli Elettori sentendone i nomi possano più facilmente pensare, e risolvere chi debbano nominare, e per tal'effetto quella letta se gli darà un breve spazio di tempo a riflettere sulle persone nominate, ed in caso che vi fosse altro Fratello da poter esser nominato, ed eletto, e dal Segretario omesso, dal Fiscale, e dalla Banca si farà dichiarare, e poi cominceranno i detti Elettori la loro Nomina, il primo sarà il più graduato, cioè se il Priore ha avuto la palla rossa, egli sarà il primo a nominare uno de' predetti Fratelli, che a lui meglio parerà, e si noterà subito dal Segretario medesimo in presenza del Fiscale in un foglio, così se saranno gl' Assistenti, o altro Officiale seguirà graduatamente l'uno doppo l'altro, dandosi sempre la precedenza a ciascheduno secondo il suo officio, e poi a Fratelli secondo la loro anzianità, dovendo per tal'effetto il Segretario chiamar per ordine i detti Elettori, acciò vengano, dove stà il Padre colla Banca, Consultori, e Fiscale a far detta Nomina, che dovrà esser segreta, che non sia da altri intesa, se non se dal Priore, Assistenti, Fiscale, e Consultori, oltre del Segretario, che come si è detto deve notare il nome in un foglio, e nominato che sarà un Fratello da uno degli Elettori non può esser nuovamente dagli altri nominato, ma deve ciascheduno nominare persona distinta, acciò siano sei li nominanti.

VIII. So-

VIII. Sono esclusi dall'esser nominati il Priore, che allora termina, e gli Assistenti, anzi il primo sempre che avrà dato il conto non potrà esser nominato, ed eletto altra volta Priore, se non dopo elassi anni tre, e gli Assistenti dopo un'anno dal giorno, che deporgono la loro rispettiva carica; E quelli che sono debitori alla Congregazione, o non hanno dato conto, o son contumaci di due mesate almeno già compite, o di cinque Communioni non possono essere affatto nominati, ed eletti, e così quelli, che non anno tre anni finiti di Fratellanza, ne anno fatto la Sagrestia.

IX. L'Elettore non può nominare se stesso, nè Fratello, nè Figlio, nè altro Congiunto, bensì così l'uno, come gl'altri possano essere dagli altri cinque nominati,

X. In caso che venisse nominato il Segretario si dovrà egli astenersere nel tempo della bussola, e si surrognerà altro in suo luogo dal Priore, il quale sia scribente, e possa supplire alle veci del medesimo, e per tal'effetto preventivamente il detto Priore destinerà Fratello abile per riserba in caso di tal bisogno,

XI. Li Fratelli quantunque assenti in quella matina dalla Congregazione, o assenti anche dalla Città, qualora l'assenza sia breve, essendo godenti, e non avendo altro ostacolo possano esser nominati, ed eletti, affinché coloro, che sono abili, e buoni non restino esenti da questa Carica,

XII. Quelli che non anno compito l'età di anni 21., e non anno similmente tre anni di Fratellanza non possano essere Elettori, ma avendo fatta la Sagrestia, e compiti i detti tre anni di Fratellanza lo possano essere, ma per esser poi nominati devono avere almeno l'età di anni 35, bensì avranno sempre la voce attiva, cioè daranno il di loro voto o esclusivo, o inclusivo, nella persona de' nominati.

XIII. Fatta come sopra la nomina de' 6. Fratelli, il Priore leggerà i di loro nomi pubblicamente uno per uno

uno a tutt' i Fratelli , senza manifestare da chi ciascheduno sia stato nominato, di poi si distribuiranno a Fratelli due palle una rossa dinotante l' inclusiva , l' altra nera per l' esclusiva , e si andrà attorno colla bussola per aver li voti segreti de' Fratelli cominciandosi prima dal più anziano di Fratellanza , e così successivamente degli altri , si escluderanno però sempre da dar detto voto il nominato , quando si bussola il suo nome , e il nominante , e staranno in disparte ; E finita la bussola di ciascheduno , il Priore , ed Assistenti conterà i voti inclusivi , e gli esclusivi , e si faranno notare dal Segretario in un foglio apparte sopra la Banca . E quello che avrà fra li sei bussolati più voti resterà Priore , e l' altro primo Assistente , il terzo , secondo , e l' quarto dopo questi resterà Fiscale , il quinto , e sesto restano di riserva , acciò mancando i primi possano occupare il posto , e subentrare gradatamente nel luogo , che manca ; Onde o per morte , *quod absit* , o per altro accidente mancando il Priore passerà a tal officio il Primo Assistente , il Secondo al Primo , il Fiscale al Secondo , ed al Fiscale o passerà il Segretario , casoche fusse uno de' nominati quello , che la Banca per tal Ufficio elegge , o uno de' due predetti restati di riserva , cioè il quinto , e mancando più d' uno si supplirà l' impiego , che manca dal sesto , e poi da altri Fratelli ad elezione della Banca per quell' anno solamente , o sia per lo solo tempo , che resta .

XIV. Il primo che darà il voto , o metterà le palle segretamente nella bussola sarà il Priore , indi gli due Assistenti , poi il Fiscale , il Segretario , e finalmente gli più anziani , e poi gl' altri di mano in mano , come si è detto di sopra secondo l' ordine della Tabella .

XV. In caso di parità di voti , si faranno tante cartelline con li nomi de' bussolati quanti sono coloro , che anno avuto voti eguali , e si porranno dentro la bussola , o in un canestrino , o altro simile , ed il Priore lo terrà in mano , e lo rivolgerà , e il Fratello più vecchio , che

15
si ritrova in Congregazione secondo la tabella estratta
una di dette cartelline, e chi uscirà sarà all'altro
preferito.

XVI. Chiunque sarà eletto che non voglia, o non
possa per qualsivoglia causa accettare la sua carica,
debba rinunciare *in scriptis* per mano di autentico No-
taro, e si farà subentrare in suo luogo l'altro nomina-
to dopo, e quello il quale rinuncierà il suo Ufficio,
debba pagare in pena a beneficio della Congregazione,
ed in potere del tesoriero fra lo spazio di giorni quin-
dici, se sia officio del Priore docati quattro, se deg i
Assistenti carlini trenta per ciascheduno, se sia l'officio
di Fiscale, e del Segretario venti, e rispetto agli altri
Uffici, come si dirà a suo luogo, e non pagandosi fra
detto tempo, si debbano dedurre dalle di loro mesate,
con farsi ritrovar contumaci, ed in ogni elezione, che
in appresso si farà, sempre possa esser nominato, non
ostante che nell'elezione antecedente abbia rinunciato.

XVII. Niuno potrà recusare di esser nominato, e
posto in bussola, acciò non si dia campo di restar ce-
clusi i buoni, che volentieri sogliono dagli Uffici aste-
nersi, e si abbiano così ad includere i meno abili in
pregiudizio della Congregazione, mentre essendo tutti
Fratelli devono portare ugualmente il peso.

XVIII. Nella Domenica susseguente essi eligeranno gli
altri nuovi Officiali inferiori, cioè il Segretario, at-
teso il Fiscale viene occupato dal nominato, e rimasto
nella bussola, come si è detto in quarto luogo. E
questo Segretario sarà il quinto, o il sesto de' nominati
anzidetti, se la banca conoscerà essere, o l'uno, o l'
altro abile a tal'impiego per la incumbenza, che deve
aver, ed assiduo in Congregazione, altrimenti la Banca
medesima vi destinerà a suo arbitrio altro Fratello ido-
neo, e capace a suo piacimento, ed il Priore eligerà
poi da se solo a suo arbitrio il Tesoriero, il Sagrestano
Maggiore, quali due Uffici vanno intieramente a suo
carico, ed in caso di qualunque lor mancanza egli solo è
tenu-

tenuto de proprio; Poi colli due Assistenti nominaranno i Consultori; i quali saranno il Priore, e primo Assistente dell' anno allora finito, ed in caso di mancanza di alcuno di essi si surrognerà, e nominerà il secondo Assistente, che sarà uno de' Consultori si destinerà, ed eleggerà un' altro de' Priori, o Assistenti antecedenti, o de' Fratelli piu anziani, e discreti, e prudenti ad elezione della Banca; Faranno similmente li Maestri di Cerimonie, e de' Novizj, e quattro Razionali de' conti per assistere, e vedere li conti de' passati Ufficiali, due Cantori, due Infermieri, ed i Sagrestani minori, i quali dovranno essere di Fratelli Novizj, ma non essendovi Novizj, si destinaranno a tale impiego i Fratelli piu anziani secondo la tabella, e rinunciando alcuno qualunque de' predetti Officj pagherà di pena a beneficio della Congregazione carlini diece, purchè non avesse l'istesso officio esercitato l' anno passato, nel qual caso può rinunciarlo senza pena, acciò i pesi, ed Uffizj si distribuiscano fra tutti; E poi la Domenica dopo l'ottava del *Corpus Domini* si darà da' vecchi il possesso alli nuovi Priore, ed Assistenti, con cantarsi il *Te Deum* sollememente, e preso detto possesso essi publicaranno li suddetti nuovi Officiali da loro eletti, ed assumerà ciascheduno il suo impiego.

C A P O IV.

Dell' Officio del Priore.

Sia il Priore vigilante sopra tutti gl' Officiali, affinchè con attenzione esercitino le di loro cariche, ed in oltre quando sapesse, che qualche Fratello non mena quella vita Cristiana, che si ricerca a buoni Fratelli, ne faccia consapevole il Padre Spirituale della Congregazione, acciò possano unitamente, e con segretezza ammonirlo, e prendere tutti li mezzi per rimetterlo nella buona strada, ed in caso che poi questo tal Fratello persistesse nella mala vita senza emendarsi, ne farà intesi gli Assistenti, e Consultori, acciò risolvano ciocchè sia piu spediente, o di dargli qualche mortifi-

B 4

cazio-

cazione in pubblica Congregazione per sperimentare tutti li modi per ridurlo, o di cavarlo dal numero de' Fratelli, come si eseguirà per non ammorbare gl' altri, siccome anche si è detto sopra nel Capitolo Secondo. Di che ne farà formare istanza dal Fiscale, con doversi anche osservare le sollemnità di sopra descritte.

II. Sia altresì zelante, che le pene incorse da' Fratelli siano impreteribilmente esatte, nè sia indulgente in ammettere le di loro scuse, se non saranno legittime, restando il tutto a carico di sua coscienza, e quando vedrà, che qualche Fratello è contumace di mesate, e da più tempo non viene in Congregazione, egli procuri di saperne con esattezza la caggione, e lo avvertisca, ed animi a porsi in corrente, ed a non trascurare il servizio di Dio, e della Congregazione.

III. Sia esatto, acciò li presenti Capitoli siano da' Fratelli con ogni accuratezza osservati, e sia esso il primo ad osservarli, e quando vi sia alcun Fratello infermo, sia egli il primo ancora ad andare a visitarlo, con invigilare, che gl' Infermieri, e Medico l' assistino di continuo, acciò a suo esempio prattichino lo stesso anche gli altri.

IV. Sia sua cura mese per mese avvisare li Fratelli l' ora, che devono intervenire per dar principio alla Congregazione, la quale senza veruna soggezione si principierà all' ora stabilita con quelli, che si troveranno presenti in numero opportuno, ancorchè non fosse egli, o gl' Assistenti ancora venuti.

V. Debba egli assieme con due Assistenti, ed altri, come appresso si dirà, firmare tutte le Conclusioni, che accaderanno farsi in Congregazione, quali si stenderanno dal Segretario, nel libro delle Conclusioni, il quale anche in piedi le firmerà, siccome tutti li biglietti de' pagamenti del medesimo si faranno, e lo stesso Priore, ed Assistente si dovranno firmare, ed in piedi il detto Segretario, nè il solo Priore ha la facoltà di far le spese straordinarie più di ducati quattro, o in una,

B

in

o in più volte, che siano durante il tempo dell'anno del suo governo, se non intesi li Fratelli, e col consenso della maggior parte di essi, altrimenti sia tenuto pagare *de proprio*, e debba tutto consultarsi colla Consulta, acciò le cose si facciano a dovere, e venga la Congregazione bene amministrata.

VI. Sia egli il primo il più frequente a venire in Congregazione per esempio di tutti, mentre esso è lo specchio, nel quale miransi gl'altri Fratelli.

VII. Invigili con esattezza, che il passato Priore, e Tesoriero dian liquido, e chiaro-conto della tenuta amministrazione fra il termine d'un mese a tenore degli ordini Reali, e del Supremo Tribunal Misto, ed anch'esso col Tesoriero da lui eletto procuri finito il suo governo di consegnar subito i suoi conti in mano de' Razionali, seu Revisori; E trascurando il detto Priore, e Tesoriero passato di dar detti conti, o differendo lungamente, dopo averli per mezzo del Segretario avvisati, che non ritardino più oltre di darli, bisognando l'astringa in giudizio, con doversi poi tali Fratelli così renitenti a dar il loro conto, o notarli al libro delle mancanze, acciò in avvenire non siano più eletti Superiori, nè Officiali, o stimando così la Consulta, e la maggior parte de' Fratelli cassarli affatto, e togliersi dalla Tabella.

VIII. Non possa egli nè solo, nè assieme, cogli Assistenti aggiustare verun contumace, se non coll'intervento de' Fratelli in pubblica Congregazione, e col consenso, e volontà della maggior parte, e così parimente nel cassare, o nuovamente aggraziare un Fratello cassato.

C A P O V.

Dell' Ufficio del Primo, e Secondo Assistente.

I. **I**N caso, che il Priore dovesse trattenersi fuori per qualunque tempo, o stasse aggravato da infermità, o legitimamente, o per altra causa impedito debba egli parteciparlo alla Congregazione, ed in sua vece governarà il Primo Assistente, e dovendosi far pagamenti fir-

19
firmerà assieme coll' altro suo Compagno , e Fiscale il Segretario in piedi , ed in mancanza , o impedimento di questo governerà il Secondo Assistente , e firmerà gl' ordini de' pagamenti esso solo col detto Segretario , e Fiscale , ed il Tesoriero dovrà pagare .

II. Se accadesse morte , *quod absit* , del Priore , dovrà il primo Assistente passare ad occupare l'Officio , e posto del Priore , il Secondo passerà primo Assistente , e per il Secondo si surrogarà il Fiscale , e per il Fiscale passerà il primo di quelli due , che rimasero di riserva ; E lo stesso si praticarà in caso di rinuncia , o del Priore , o di alcuno degli Assistenti , passando uno dopo l' altro ad occupare quell' Officio , che mancherà con osservarsi la graduazione , che ciascheduno ebbe nell' elezione per la maggioranza de' Voti , ed in caso che col passaggio di questi vi rimanesse pure qualche impiego da provedersi quelli della Banca dal numero de' Fratelli vi destineranno a loro arbitrio quello , che stimaranno più probò , ed idoneo .

III. Devono ess' in oltre assistere a tuttociò che richiede il Priore , e vedendo , che il Priore , o per dimenticanza , o per trascuraggine tralasciasse di fare il suo dovere , nè invigilasse , come si è detto al bene , e vantaggio della Congregazione , essi non lasciaranno con ogni rispetto , e moderazione di renderlo in segreto avvisato , acciò si ripari ad ogni mancanza , il Priore vedendosi da essi avvertito , dovrà fraternamente , e con piacere sentirli , ed abbracciarli , e mettere in esecuzione , quanto i Compagni gli dicono , acciò si proceda da essi con ogni armonia , ed amore , ed a loro esempio anche i Fratelli sian in tutto subordinati , e pieghevoli .

C A P O VI.

Dell' Ufficio de' Consultori .

I. **L**I Consultori , come si è detto , saranno il Priore , ed il Primo Assistente , ed in mancanza di alcuno di essi , il Secondo Assistente , che hanno terminato antecedentemente il lor governo per poter suggerirci lumi delle cose , che forse si trovano nel di loro governo disposte , e non terminate , e come intesi degl'interessi della Congregazione .

II. Questi ogni volta , che dovrà risolversi cosa di rilievo per beneficio della Congregazione , e quando saranno dalla Banca richiesti , avranno da intervenire a dare sinceramente il di loro parere unitamente colla Banca , Fiscale , e Segretario .

III. Così o nell' aggraziarsi , o nel cassarsi qualche Fratello , o agevolarsi la contumacia , o nel doversi intraprendere liti , o spese rilevanti , o in altri qualunque affari , ed interessi della Congregazione interverranno a dare il di loro voto , purchè però chiamati non intervenissero , o fossero legitimamente impediti , essi gli Officiali della Banca , il Fiscale , ed il Segretario , il quale avrà anche il suo voto , come gli altri , mentre in tal caso anche senza il di loro intervento col consenso , e volontà della maggior parte de' Fratelli si risolverà quel tanto , che si è proposto di fare ; onde nella Consulta vi vanno compresi .

C A P O VII.

Dell' Ufficio del Segretario .

I. **S**ia il Segretario esatto , è fedele in notare nel libro delle Conclusioni tuttociò , che si stabilisce in Congregazione con farlo sottoscrivere dal Priore , Assistenti , Consultori , Fiscale , oltre la sua sottoscrizione in fine .

II. Abbia cura di conservare nella Segretaria , seu Archivio della Congregazione tutt' i di lei libri , e scritture , e finito il suo officio debbia ciascheduno al Segretario suo Successore consegnarle con nota distinta di tut

ti

si li detti libri, e scritture, che vi sono, con farsene fare ricevuta per cautela sua, e della Congregazione.

III. Assisterà in tutte le sessioni, che si faranno in Congregazione, e sempre che sarà dalla Banca richiesto ad intervenire con adempire tutto quello, che gli verrà dalla maggior parte di essi imposto.

IV. Dovrà notare tutte le pene, che si pagheranno, così da' Fratelli, come dalla Banca, e tutte le contumacie, e mancanze, che da taluni si commetteressero con scrivere la giornata ancora, che mancheranno.

V. Se alcuno vorrà aggregarsi Fratello, egli avrà pensiero di far da medesimi formare il memoriale diretto al Priore, ed alla Banca, per esser ammesso, e ce lo farà sottoscrivere, con farlo dichiarare di esser obbligato di farsi la Veste da Confrate prima di professare l'osservanza delle presenti Regole, quale dovrà seguire in potere del Priore della Congregazione, e di volere osservare esattamente li presenti Capitoli, e quanto viene dalla Congregazione, e da' Superiori imposto, e stabilito.

VI. Dovendosi far chiamata de' Fratelli di ordine de' Superiori, egli dovrà fare il biglietto, sottoscriverlo, inviandolo per il nostro Portiero, con dover poi notare, e far l'atto de' Fratelli avvisati giusta la nota, che gli darà il Portiero.

VII. Se alcun Fratello dovrà lungamente dimorar fuori richiederà la licenza al Priore il quale sia tenuto darla, ed in sua assenza ad uno degli Assistenti, e questo dovrà farsi in piè della pagella, dove si notano le mesate, con sottoscriversi da uno degli Officiali, da chi se li accorderà un tal permesso, acciò dalla data di questa si abbia presente, se il medesimo nel discesso sia godente, o contumace per regola della Congregazione, con doversi anche sottoscrivere dal Segretario.

VIII. Scriverà parimente d'ordine della Banca, e della maggior parte di essa tutt' i mandati, e biglietti de' pagamenti, che si dovranno dirigere al Tesoriero,

e farà ogn' altro, che gli sarà dalla Banca medesima ordinato.

IX. E finalmente nel giorno dell' elezione farà trovar pronto, quando si è detto nel Capitolo II. conservando, e tenendo presenti i documenti, e discarichi, che taluno mandasse non potendo intervenire, come nel medesimo Capitolo II. si è detto, e mancando, e trovandosi impedito il Segretario, il Fratello Fiscale se sarà a ciò idoneo, o altro Fratello più abile ad elezione della Banca supplirà le sue parti.

C A P O VIII.

Dell' Ufficio del Fiscale.

I. **L'** Ufficio del Fiscale sarà d' invigilare attentamente sopra gl' interessi, e vantaggi della Congregazione, con riparare le spese, che fossero inutili, e proporre tuttociò, che stimarà necessario, ed espediente, e per utile, e decoro della medesima, bensì fatta che avrà la sua istanza, e proposta con ogni moderatezza, non debba passare a veruna altercazione, non ostinarsi che così si esegua, come egli ha detto, ma rimettersi a quello si risolverà dalla Banca, e Consultori, e della maggior parte de' Fratelli, che saranno presenti.

II. Sarà esatto sopra l'osservanza delli presenti Capitoli nell' invigilarvi, e farà notare tutte le contumacie, e mancanze, quali non si fossero notate, e conoscendo il Priore troppo facile, ed indulgente ad ammettere le scuse de' Fratelli non legittimamente impediti, ed a tenere delle presenti Regole, ne farà modestamente, e senz' astio, o livore istanza in pubblica Congregazione, acciò il Priore soggiaccia alla pena a beneficio della Congregazione, a cui sarebbe il mancante tenuto, ma gl' Assistenti, e Consultori poi colla maggior parte de' Fratelli risolveranno, e prenderanno l' espediente, se debba, o nò a quella detto Priore soggiacere.

III. Nel tempò che i sei Elettori faranno la Nomina, se egli avess' eccezione contro la persona nominata,

ta, come poco osservante della Regola, poco frequente nella Congregazione, o nella Santa Communion, o per altri giusti motivi, potrà segretamente comunicarlo al Priore, Assistenti, e Consultori, i quali giudicando, o tutti cinque, o quattro almeno, che l'eccezione è valida, e diretto all'Elettore, che nomini altro, acciò l'elezione cada pelle Persone di ogni eccezione maggiori, o giudicando questi, che non sia sussistente, e resterà salda la Nomina già fatta, il che si farà quietamente fra di loro, e con ogni prestezza per non ritardare l'elezione.

IV. Interverrà a tutte le chiamate, che si faranno dalla Banca, e tutte le volte, che dovrà trattarsi di affare, ed interesse della Congregazione, e mancando, o trovandosi impedito il Fiscale, supplirà le sue parti il Fratello Segretario.

C A P O IX.

Dell'Officio del Tesoriero.

I. **P**rima di ogn'altra cosa il Tesoriero dopo che sarà stato eletto, e ricevuto il libro nuovo con quell'anno precedente noterà in esso tutti li nomi de' Fratelli di Nostra Congregazione, acciò possa di ciascheduno parimente notare le mesate, che riceve, quali mesate dovrà anche notarle nel libro stampato, che ciaschedun Fratello tiene per evitare ogni frode, ed abbaglio.

II. Vi noterà parimente in detto libro nuovo tutte l'entrate della Congregazione, e tutti li pesi forzosi di essa, acciò possa regolarsi nell'esiggere, e pagare, nè possa esitar somma veruna senza il bollettino, seu mandato firmato dal Priore, ed Assistente, e Fiscale, o la maggior parte di essi, e trattandosi di visite, anche dall'Infermieri, con farsene far ricevuta per sua cautela, o pagando senz'ordine, e senza cautela sarà in ogni cosa tenuto de proprio.

III. Dovrà esiggere, come si è detto, tutte le mesate de' Fratelli con riceverle per mezzo di qualunque persona, ma dentro la Congregazione, e non in casa, purchè

chè il Fratello non sia entrato in contumacia, nel qual caso dovrà portarle di persona in Congregazione, altrimenti non debba riceverle senz'ordin' espresso, di tutta la Banca, la quale con i Consultori, e Fiscale dovrà conoscere il motivo, se è ragionevole per cui quello non sia venuto di persona a pagare.

IV. Esiggerà parimente tutte le pene, che si pagheranno da' Fratelli in caso di mancanza, ed altresì tutto ciò, che sono tenuti di contribuire gli Ufficiali di essa nell'anno del di loro governo, cioè il Priore carlini trenta, per il Primo, ed il Secondo Assistente carlini venticinque per ciascheduno, il Fiscale carlini venti, il Segretario, e Tesoriero carlini diece per ogn'uno di loro, che sono i medesimi docati dodeci, ch'è stato solito pagarsi dalla Banca, ed altri Ufficiali, e ciò per gli bisogni della Congregazione, e similmente docati sette, che il Sagrestano Maggiore con Compagni dovranno continuare a pagare per il mantenimento della Sagrestia a beneficio di essa Congregazione, e ciò perchè stante il legato ultimamente fatto per causa delle cere, non vengano queste tutte ad andare a loro carico, come prima.

V. In ogni due Mesi dia conto della sua Amministrazione tanto dell'introito, quanto dell'esito alla Banca, cioè al Priore, ed Assistenti, e volendo il Priore, a di cui carico va detto Tesoriero, veder tal conto più spesso, ed a suo arbitrio, debba egli subito darcelo senza ripugnanza, e contrasto.

VI. In fine dell'anno, e al più tardi la Domenica susseguente del possesso del nuovo Priore debba presentare chiaro, e lucido conto, così dell'introito, come dell'esito, esibendo li mandati originali fattigli dalla Banca colli riscontri, e ricevute d'averli sodisfatti, ed una nota distinta de' Fratelli, che hanno ricevute le candele, e le palme, e le visite di coloro, che sono stati infermi, ed in che quantità, e peso, come altresì le fedeli delle spese rimarchevoli, e grosse, e per tal effetto doppio consegnati i conti sudetti a Razionali, i qua-

li unitamente col Fiscale li debbano vedere esattamente, ed avendo cosa in contrario, ne formeranno i dubj, e li comunicaranno a detto Tesoriero, acciò possa discaricarsi, e dopo essersi quelli discussi con i detti Fiscali, e Razionali precedente chiamata de' Fratelli si dovranno quelli leggere in pubblica Congregazione, acciò ogn' uno senta, quanto è occorso, e possa farvi le sue opposizioni, se ve ne sono, e dopo esaminato il tutto si farà la quietanza nel medesimo libro d' Introito, ed esito, così a beneficio suo, come del Priore, ed Assistenti, e trovandosi, o mandato non legittimo fatto dalla Banca, saranno quelli dalla Banca stessa significati, o pagamento fatto dal Tesoriero senza i già detti requisiti sarà egli astretto a restituirlo alla Congregazione.

C A P O X.

Dell' Ufficio del Sagrestano Maggiore, e Minori.

I. **E** Letto che sarà il Fratello per Sagrestano Maggiore nella giornata destinanda dal Priore, ed officiali della Banca coll' intervento del Segretario, e Fiscale, debba precedente esatta annotazione riceverli la consegna di tutte le robbe dal suo Antecessore, con descriversi nel Libro Campione, e ne farà la ricevuta nel medesimo per darne poi conto.

II. Egli avrà la soprintendenza, e la vigilanza sopra cinque Sagrestani Minori, i quali o siano i Fratelli Novizi, o in loro mancanza li più anziani, giusto l'ordine della Tabella, come si è già detto, devono eseguire quel tanto, che egli ad essi ordinarà doversi fare, ed egli avrà la cura di ben custodire le robbe suddette, acciò non si perdano, nè si deteriorino, mentre ogni perdita, danno, o deteriorazione per sua colpa, o trascuraggine anderà a suo carico.

III. Assisterà, o farà assistere a Sagrestani Minori in tutt' i giorni di Congregazione, con tener sempre apparecchiato, ed ornato di cere, e di tutto il bisognevole, secondo le occorrenze, l' Altare, e la Banca, e tener sempre polita, e composta la Congregazione con
far

far tutto il dippiù, che porta seco il peso della Sagrestia; perlocchè non mancheranno d'intervenire in tutte le Feste, che si tiene Congregazione, ed in particolare nella terza Domenica di ciascheduno Mese nella festa del Glorioso S. Antonio Abbate, e nel Funerale che si farà coll' Ufficio intiero in ogni quarta Domenica del Mese, ed in ogni altra volta, che occorrerà quello farsi per alcun Fratello Defonto, ed anche nelle processioni, che si faranno con licenza dell' Ordinario, siccome di sopra si è detto, per le spese delle quali cere somministreranno, come si è nel Capitolo del Tesoriero detto, docati sette, cioè carlini 20. il Sagrestano Maggiore, e docati cinque per l'altri cinque Minori.

IV. Riceveranno bensì nel tempo della sudetta consegna, oltre gli argenti, e Sagri utenzilj, ed ornamenti, libre ventisette di cere nuove, che dovranno riconsegnare altrettante al Successore Sagrestano Maggiore.

C A P O XI.

Dell' Ufficio di Maestro di Cerimonie.

I. **S**ia pensiere de' Maestri di Cerimonie di avvertire così i Fratelli nuovi, come li vecchi di tutto ciò, che deve farsi da ciascheduno Fratello, o nell' entrare, o in ogni altro dentro la Congregazione. Perlocchè essi doveranno chiamare, ed avvertire li Fratelli a leggere, e cantare le lezioni, così nell' Ufficio de' Morti, come della Beata Vergine. Sarà loro peso di far sedere ciascheduno al suo luogo secondo l' Ufficio, e l' anzianità, per lo qual effetto vi sarà a ciaschedun luogo la Tabella col nome, ed Ufficio del Fratello, e quando devono andare i Fratelli a comunicarsi, essi li disporranno, e faranno andare ordinatamente a due a due, ed a poco a poco, con far precedere gli Officiali, indi i più anziani, acciò non vi sia confusione, e disturbo, e finalmente essi disporranno la processione del SS. Sacramento, che si fa dentro S. Domenico Maggiore, ed ogn' altra; ed invigilaranno, che niuno de' Fratelli si alzi da ginocchione senza il segno del Campanello, che dà la Banca.

II. Sa-

II. Saranno questi ben morigerati, discreti, ed osservanti, dovendo dar agl' altri esempio, e quindi quest' officio si farà cadere ne' Fratelli più probi, più esemplari, e veterani, e sappiano bene, e prudentemente regolar le cose, e disporre il tutto senza disordine, e col servizio di Dio.

C A P O XII.

Dell' Officio degl' Infermieri.

I. **L'** Infermieri saranno quattro distribuiti in quattro diverse Ottine, perchè siano più pronti al bisogno del Fratello infermo, e per poterli meglio assistere, e spesso visitare.

II. Saranno questi vigilanti, ed attenti a sapere se qualche Fratello sia infermo, e subito che sarà da quello chiamato, vi andrà con ogni amore, e carità a visitarlo, ed avviserà anche tosto il Medico della Congregazione, acciò vada a vederlo, e curarlo, o con suo biglietto, o col Portiero, ed invigili, se il Medico vi va, e se l' assiste, mentre se questo chiamato la prima, e la seconda volta tanto per il Fratello, quanto per la Moglie, Figli, Padre, Madre infermi, che stessero col medesimo Fratello uniti, nel qual caso questo deve farlo avvisato non cura di andarci, ed accodire, ne darà parte al Priore, acciò gl' incarichi l' assistenza dovuta, e se doppo ciò ne anche assistesse, se gli roghierà la piazza, con eleggersi altro Medico in suo luogo.

III. Se il Fratello infermo non avvisa l' Infermiere, di modochè egli non ha legitima la notizia della di lui infermità, nè ha potuto andare a visitarlo, non firmerà niuno biglietto di visita, e siccome stà stabilito, che non prima si possano somministrare li carlini quattro al giorno, se non elassi li primi giorni tre di febre naturale *tantum*, come infra si dirà, che perciò si dovranno computare detti giorni tre dal giorno, che sarà l' Infermiere avvisato, ed avrà visitato l' Infermo, che perciò egli subito senza interporvi dimora vi andrà, incaricandosene del tutto la sua coscienza.

IV. Nel

IV. Nel quarto giorno colla fede del Medico , a di cui coscienza , a che ciò resta incaricato l' Infermiere , farà il biglietto per il pagamento di dette quattro Visite alla sudetta ragione di carlini quattro il giorno , e si farà firmare dal Priore , Assistente , e Fiscale , e firmati che saranno da questi , o maggior parte di essi il Tesoriero pagherà .

C A P O XIII.

Dell' Ufficio de' Maestri di Novizj .

I. **L**I Maestri de' Novizj dovranno esaminare , ed ammaestrare coloro , che vogliono essere ammessi per Fratelli , delle cose della Congregazione , ed insieme è loro cura d' informarsi distintamente de' costumi , Nascita , Paese , Stato , Età , e professione de' medesimi , con formarne relazione alla Banca in pubblica Congregazione , acciò si possa conoscere , se possa , e debba , o no quello riceversi .

II. Essi invigileranno , se questi tali si abbiano fatta la veste nuova , mentre niuno si arametterà sotto qualunque motivo , o colore con veste altrui , e non avendosela fatta si ritarderà di riceverli , finche se l' abbiano fatta .

III. Essi attesteranno poi in Congregazione , quando la veste è fatta , e quando l' entrata stabilita dalla Banca si sia pagata , acciò fatto questo si possa ricevere di che ne sono tenuti essi a darne conto .

C A P O XIV.

Dell' Ufficio del Cantore .

I. **L** Cantore deve assistere in Congregazione per intonare l' Ufficio della Beata Vergine , e de' Morti ne' rispettivi giorni soliti della Congregazione , cioè in ogni terza , e quarta Domenica del Mese , in tutte le Feste del Signore , e della Beata Vergine nella Novena , e giorno de' Morti , nelli Funerali de' Fratelli , ed in tutti gl' altri Esercizj , che si fanno in Congregazione .

II. Similmente quando si riceveranno Fratelli nuovi , e quando si dà il possesso a nuovi Officiali intoneranno

no il *Te Deum* in rendimento di grazie, e quando altro
occorresse. 29

C A P O XV.

Del modo di riceverli i nuovi Fratelli.

I. **V**olendo alcuno esser ammesso tra la Nostra Congregazione, e Fratellanza dovrà fare il Memoriale diretto al Priore, ed Officiale di essa da lui sottoscritto, o per mano di Publico Notaro, non sapendo egli scrivere, ed in quello esporrà il sudetto suo desiderio di volersi aggregare, obbligandosi di osservar tutto ciò, che osservano gl' altri Fratelli, e così le presenti regole, come tutto ciò, che contiene forsi di più ne' libretti stampati, e quando si trova ora per conclusioni particolari stabilito, o *in futurum* si stabilirà, con obbligarsi altresì di farsi a proprie spese la veste di Confrate simile all' altre. In piedi di tal memoriale il detto Priore commetterà l' informo a Maestri de' Novizi della vita, professione, stato, e costume dell' Esponente, e questi inteso il Fiscale, che farà da se tutte le diligenze per sapere, se debba, e possa questo tale riceverli per opporsi, o acconsentire a suo luogo, ne faranno relazione in iscritto alla Banca, per ammetterlo a vista di essa, o escluderlo dal Noviziato.

II. Sopra tutto si escluderanno sempre quelli, che sono poco timorati di Dio, e persone viziose di mal nome, e non si ammetteranno nè Corteggiani, nè Saltibanchi, nè Suggichi, nè di altre profession' incivili.

III. Il Noviziato, o sia approvazione durerà per lo spazio di due mesi continui, o più, se il Novizio non si abbia ancora fatta la veste, e tra questo tempo egli deve assistere ne' giorni di Congregazione colla frequenza de' Santissimi Sacramenti, e farsi frattanto la veste sudetta compita di Confrate, e presenterà la sua fede di Battesimo alla Banca per regularsi l' entrata.

IV. Se non avrà più di anni trenta, e sotto a detta età, pagherà di entrata carlini trenta in potere del Tesoriero, e passata detta età resta ad arbitrio de' Superiori la somma da pagarsi.

V. *Il*

V. Indi pagata che avrà la detta entrata, e fattasi la veste di che si deve stare a fede de' Maestri de' Novizj, che le attesteranno con giuramento in piedi del sudetto Memoriale, il quale resterà presso del Segretario, per conservarsi in un giorno da stabilirsi dalla Banca farà la sua solenne professione colle solite formalità, e cerimonie, portando una candela di mezza libra per tenerla in mano, quando si fa la funzione, e ricevutosi per Fratello si noterà nel libro, e nella tabella, il Tesoriero li consegnerà il libretto stampato per notarsi le mesate.

VI. Dal detto di in avanti comincerà a pagare in ciascheduno mese carlini due, e mancando per due mesi continui, ed otto giorni sarà contumace, e non godrà cos' alcuna di sussidj spirituali, e temporali, nè voce attiva, e passiva, se non si rimette in corrente, e pagherà ogni volta un carlino a beneficio del Monte ogni volta, che muore uno de' Fratelli al presente Montanza, per cui godrà il beneficio, che infra si dirà.

VII. Dopo di ciò farà un anno di Noviziato, con dover esercitar in detto anno l'Officio di Sagrestano Minore, e stare subordinato al Sagrestano Maggiore in tutto, eseguendo quel tanto gli verrà dal medesimo ordinato per detta sua incumbenza, e finito detto anno di Noviziato avrà solamente la voce attiva, ma non potrà aver la passiva, nè occupare alcun impiego della Congregazione, se non compiti anni tre di Fratellanza, e nella maniera altrove spiegata.

C A P O XVII.

De' Sussidj, che godono li Nostri Fratelli godenti.

I. **L** Fratello godente, mentre il contumace durante la contumacia è privo di tutto, ha, stando infermo oltre il medico, carlini quattro il giorno per lo spazio di giorni quindici continui, purchè non sia febbre Etica, nè morbo gallico, podagra, chiragra, asma, o altri simili morbi Cronici, bensì non si potrà dall'Infermiere, nè dalla Banca sottoscrivere alcun biglietto, se non colla fede del Medico, che dopo esssi tre

giorni della febbre, con darsi nel quarto giorno tutte e quattro le visite, e così poi si continuerà, se lo richiede il Fratello giorno per giorno, o tutt'insieme finita la sua intermita, e passando i quindici giorni, se gli daranno per il restante tempo carlini due il giorno, incaricandosene la coscienza, e del Medico, e dell'Infermiere circa detto pagamento, restando in balla poi della Congregazione di aumentare, o diminuire detto sussidio in avvenire secondo lo stato della Congregazione medesima.

II. Ha similmente il Medico per la Moglie, Figli, e Fratelli, Padre, e Madre, che stassero in sua Casa uniti, e dopo la morte avrà la Terra Santa dentro S. Domenico Maggiore sotto l'Altare Maggiore, ancorchè *quod absit* morisse di morte subitanea, e Coltra, Bauffolo, Cere, e Beccamorti, tutto a spese della Congregazione, come da' quaranta RR. PP. di detto Venerabile Convento di S. Domenico Maggiore, e venti Preti colla Parrocchia, e dodici Poveri appresso, però in caso che non potessero, o non volessero i detti Padri più intervenire a tali esequie, sia tenuta in detto caso la Confraternita a solo accompagnamento de' Fratelli colli dodici Poveri, e non altri, nel qual caso se gli canterà la libera su' l'cadavere da' medesimi Fratelli.

III. Di più avrà, venendo i Padri, Messe lette numero trenta nell'istessa Chiesa di S. Domenico Maggiore, e non venendo i Padri 60. da celebrarsi se si può nel medesimo giorno del suo intierro, e nel susseguente poi una cantata, e dieci lette nell'istessa Congregazione, e nella prima Domenica immediata il Funerale coll' Ufficio intero dentro l'istessa Congregazione coll' intervento di tutti li Fratelli, fuorchè chi si ritrovasse infermo, e mancando alcuno debba impreteribilmente, come si è sopradetto, pagar di pena grana tredici, per farsene celebrare una Messa per l'anima di quello dentro la Congregazione, inoltre gode il funerale anche coll' intero Ufficio, che si fa in ogni quar-
ta

ta Domenica per tutti li Fratelli, e se qualche Fratello non vorrà sotterrarsi in nostra Congregazione debba assolutamente godere le solite Messe 40., Messa cantata, e Funerale, e non altro.

IV. Se qualche Fratello volesse sotterrarvi il Padre, o la Madre, che stia con esso, *ut supra*, unito, o Moglie, e Figli, che abbiano però passata almeno l'età di anni dodeci, se gli darà l'associamento de' Fratelli, il luogo cioè la Terra Santa sudetta, però le spese, che vi occorrono, tutte vanno a carico della Parte.

V. Coloro poi, che sono attualmente Montisti, cioè che contribuiscono oltre di carlini due il mese un'altro ogni volta, che muore alcuno de' Moderni Montisti, goderà oltre i sudetti beneficj il seguente di aver tutta la somma, che si trova in tempo di sua morte esistente nel Monte per farne, o l'apparato di lutto, o Controtagli di due Stanze col letto alla Reale, e libbre tre di cera, e l' dippiù celebrarne tante Messe per l' Anima sua, o pur farne quel tanto, che l'istesso Fratello Montista disporrà doverse fare, bastando che dica al Tesoriere, che paghi o a suoi Congiunti, o ad altri detta somma, o ne faccia altro uso per l' Anima sua senza replica, ed eccezione alcuna. E sebbene fosse tal Fratello contumace di mesate, per cui è privo degli altri beneficj, gode non ostante questo del Monte, se vi ha egli contribuito sempre, e per tal' effetto subito seguita la morte di un Montista, si debba dal Monte rimpiazzare altrettanta somma per fondo, e poi riscuotersi da' Fratelli Montisti con puntarsi le mesate, se non paga.

VI. Li vestiti che porta il Fratello indosso, quando va ad atterrarsi restino da oggi innanzi a beneficio, ed elezione de' suoi congiunti, se vogliono, o venderli, o prenderseli, per farne quell'uso, che ad essi meglio piace, dovendo la Congregazione intieramente far tutte le spese, che occorrono senza veruna eccezione per il di lui intierro.

De' pesi che tiene la Congregazione .

I. **P**arimente al Reat Monastero di S. Domenico Maggiore pagherà secondo il solito docati diece per lo censo col medesimo Convento, così per il suolo della nostra Congregazione, come per la Terra Santa situata dentro la di loro Chiesa sita sotto l'Altare maggiore :

II. Al Molto Reverendo Padre Maestro, che pro tempore sarà il Padre Spirituale di Nostra Congregazione, e sarà sempre uno de' RR. PP. Maestri di detto Monistero, che vi destineranno i Superiori, annuali docati sei, giusta l'antichissimo solito, per l'incomodi di assistere, Predicare, Confessare, ed istruire i Fratelli, e fare tuttociò, che riguarda lo Spirituale della medesima, e che si è di sopra detto per esser della sua incumbenza.

III. Ad uno, o due Medici, o l'istessa annua provisione di docati sedeci, cioè otto per ciascheduno, che attualmente si paga, o quella provisione, che in caso non vi fusse Medico a sodisfazione de' Fratelli, e della Banca, che volesse, o potesse favorire con attenzione i Fratelli, la quale che si potrà meglio convenire, acciò li Fratelli restino ben serviti, ed assistiti. E perciò morendo, o licenziandosi alcuni di detti Medici, debba procedersi all'elezione del nuovo a voto di tutt'i Fratelli, e chi avrà maggior voti quello resterà eletto, con doversegli poi stabilire quell'annua provisione, che secondo il merito del medesimo, e secondo anche l'incomodo, che debb' avere, si può col medesimo concordare.

IV. Al Portiero annui docati sei di sua provisione, con avvertenza, che o morendo, o usando questo Portiero mancanze, o non assistendo, come si deve, resti in arbitrio, e facoltà della Banca licenziarlo, e fare il nuovo, senzacche possa egli pretendere, ed opporre cos' alcuna, ancorchè fosse prima stato eletto

C

pre-

precedente conclusione, ed a voto della maggior parte di tutt' i Fratelli.

V. Finalmente porterà il peso delle solite palme, e candele nella Domenica delle Olive; e nel giorno della Candelora nella maniera che si trovano stabilite, ed annotate nel libro delle Conclusioni, senza in ciò innovarsi cos' alcuna.

Sia Lodato sempre, e ringraziato il Santissimo Sacramento

Noi sottoscritti Fratelli avendo ben lette, rilette, e considerate le presenti descritte Regole di carte scritte numero dieciessette inclusa la presente, firmate in ogni margine dal qui sottoscritto Regio Notaro ci contentiamo, damo, e presentamo il nostro libero, ed esplicito consenso alle presenti Regole, e queste accettamo *de verbo ad verbum, et de syllaba ad syllabam* giusta la loro serie, continenza, e tenore, ed acciò si mandino in esecuzione, ed abbiano il loro vigore per darsci da Noi Fratelli la dovuta osservanza ci contentiamo, che possa ottenerseci, ed impetrare il Regio *Exequatur* e così prestamo il Nostro consenso, e ci contentiamo.

Napoli 15. Agosto 1751.

| | |
|--|---|
| Io Ciro Tamborrelli Priore. | Fratello Diego Ferraro Tesoriero. |
| Io Nicola Daniele Primo Assistente. | Io Saverio Bosco . |
| Fratello Ferrante Tizzano Secondo Assistente. | Io Gennaro de Luca . |
| Io Giuseppe Fierro Consultore. | Io Domenico di Geronimo . |
| Io Giovanni Albanese Consultore. | Io Marco di Liguoro . |
| Domenico Filizola fiscale. | Io Gennaro Crocetta . |
| Fratello Gennaro Caristo Secretario. | Io Francesco Antonio Tamborrelli . |
| | Io Gaetano Bonio . |
| | Io Pascale Belmonte . |
| | Io Pietro Tanfano . |
| | Io Francesco Anora . |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Io Salvatore Grannone . | Io Rafaele Lanciano . |
| Io Cataldo Tizzano . | Io Antonio Maria Palmieri . |
| Io Antonio Aura . | Io Biase Cherillo . |
| Io Domenico di Gregorio . | Io Gennaro Corradone . |
| Io Casparo Zarri . | Io Gennaro Luongo . |
| Io Giuseppe Coluccio . | Io Francesco Scafaro . |
| Io Salvatore Grannone . | Io Nicola di Bello . |
| Io Giuseppe Bujano . | Io Gaetano Melluso . |
| Io Gio: de Bonis . | Io Gregorio Girardo . |
| Io Ciriaco Rango . | Io Ilarione Bajolo . |
| Io Gennaro Ruggiero . | Io Angiolo Giordano . |
| Io Francesco Castiello . | Io Gennaro Palumbo . |
| Io Domenico Giorgiello . | Io Domenico Palumbo . |
| Io Gennaro Mazzacane . | Io Giuseppe Buonfigli . |

Per mano mia di loro volontà per essi non saper scrivere, come han detto, e le sudette firme sono di proprie mani delli sudetti Scribenti al numero di trentasei, quali uniti a questo numero diece non scribenti *in unum* fanno il numero di quarantasei Fratelli, ed in fede io publico, e Regio Notaro Ferdinando Ferrario di Napoli ho segnato richiesto.

Adest signum.

Fo fede Io qui sottoscritto Segretario della Rea Congregazione del Santissimo Sacramento cretta nel Venerabile Convento di S. Domenico Maggiore de' Padri Predicatori di questa Città di Napoli, anche con giuramento, qualmente il sudetto numero quarantasei de' Fratelli è la maggior parte di detta Congregazione, e come tali rappresentantino il maggior numero di detta Congregazione si può dare ogni esecuzione alle presenti Regole, ch'è quanto posso testificare con giuramento, *ut supra, et in fidem me subscripsi.*

Fratello Gennaro Caristo Segretario.

La sudetta firma è di propria mano del retroscritto

C 2

Fra-

Fratello D. Gennaro Caristo, il quale è tale, quale si fa, lo testifico Io Notar Ferdinando Ferrario di Napoli, ed in fede ho segnato:

Adest signum.

Ed avendo maturamente considerato il tenore delle presenti regole, le quali altro non contengono, se non se il buon governo di detta Congregazione, il modo di eleggere gli Ufficiali, la recezzione de' Fratelli, e godimento de' suffragi in tempo della loro morte, e non avendo in quelle ritrovata cosa, che pregiudichi la Real Giurisdizione, nè il Pubblico, perciò precedente il parere del Regio Consigliere D. Onofrio Scassa mio Ordinario Consultore, son di voto, che V. M. può restar servita accordare su dette Regole, il suo Real Assenso, e Beneplacito con farle spedire privilegio *in forma Regalis Camerae Sanctae Clarae*, qual Regio Assenso, s'intenda conceduto con l'infrascritte condizioni, e riserve. Primieramente, che nella reddizione de' conti di detta Congregazione si abbia da osservare il prescritto del Cap. V. §. I. *et sequentibus* del Concordato. Secondo, che a tenore del Suo Real stabilimento fatto nel 1742., quei, che devono esser eletti per Amministratori, e Razionali non siano debitori della medesima: Che avendo altre volte amministrate le sue rendite, e beni, abbiano dopo il rendimento de' Conti ottenuta la debita liberatoria: E che non siano consanguinei, nè affini degli Amministratori precedenti sino al terzo grado inclusive *de Jure Civili*. Terzo, che per qualunque cassazione de' Fratelli, che dovrà farsi per mancanze, o difetti, che da' medesimi si commetteressero nelle presenti Regole trascritti, o per la recezzione di qualche aggregando a detta Congregazione possano quelle effettuarsi sempre col consenso della maggior parte de' Fratelli godenti concorsi ad un tal' atto, ad esclusione sempre de' contumaci. Quarto, che il Padre Spirituale non poss' affatto ingerirsi nell'elezio-

ne

ne del Priore, ed Ufficiali, recezzione, e correzzione de' Fratelli della retroscritta Congregazione, ed ogni altra qualunque cosa, che alla temporalità della medesima si appartenghi, spettando al detto Padre Spirituale l'ispezzione in qualche riguarda soltanto la direzione del bene Spirituale de' Fratelli di essa Congregazione. E per ultimo che non si possa aggiungere cos' alcuna, o mancarla dalle preinserte Regole senza il Real Permesso di V. M. . E questo ec.

Napoli 23. Settembre 1751.

Di V. M. Umiliss. Vassallo, e Cappellano
Celestino Galiano Arcivescovo di Tessalonica.

Onofrio Scassa.
Francesco Albarelli.

Die 30. Septembris 1751. Neapoli.

*Regalis Camera S. Clarae providet, decernit, et quae
mandat, quod expediatur Privilegium Regalis Assensus,
servata forma supradictae relationis in firma Regalis Ca-
merae, hoc sum.*

DANZA PRÆSES.
CASTAGNOLA.
FRAGGIANNI.

ANDREASSI.
GAETA.

Athanasius.

Supplicatum propterea Nobis extitit pro parte supradictorum Supplicantium, quatenus praehinserta Capitula confirmare, approbare, et convalidare, nec non omnibus in illis contentis, et praenarratis assentire, et consentire
beni-

benignius assignemur. Nos vero dictis petitionibus, tam justis, et piis libenter annuentes in iis, et aliis quam plurimis longe uajoribus exauditionis gratiam rationabiliter promerentur. Tenore igitur praesentium de certa nostra scientia deliberate, et consulto, ac ex gratia nostra speciali dicta praecipua Capitula juxta eorum tenores confirmamus, acceptamus, approbamus, et convalidamus, nostroque munimine, et praesidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, et praenarratis, quatenus est de nova assensum Regalem, et Consensum interponimus, et praestamus cum supradictis clausulis, conditionibus, et limitationibus contentis in dicta praecipua relatione supradicti Reverendi Nostri Cappellani Majoris, ac servata forma relationis praedictae. Volentes, et decernentes expresse de eadem scientia certa nostra, quod praetens Nostra confirmatio, approbatio, convalidatio, et quatenus opus est nova concessio sit, et esse debeat praedictis Fratribus dictae Congregationis praesentibus, et futuris in eo modo praemisso in perpetuum semper stabilis, realis, valida, fructuosa, et firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiat quovis modo diminutionis incomodum, Libertatis obiectum, aut noxae alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, et firmitate persistat. In quorum fidem hoc Praesens Privilegium fieri jussimus Magno Nostro Negotiorum Sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli ex Reali Palatio die 30. Mensis Novembris 1751.

CAROLUS &c.

DANZA PRAESES.
FRAGGIANNI.
GAETA.

CASTAGNOLA.
ANDREASSI.

Dominus Rex mandavit mihi.
D. Francisco Rapolla a Secretis.

V. M.

V; M^o concede il suo Real Assenso alla preinserta Capitolazione fatta per gli Confratelli della Real Congregazione, o sia Arciconfraternita del Santissimo Sacramento eretta dentro il Cortile di S. Domenico Maggiore de' PP. Predicatori di questa Città di Napoli, con inserta forma della Relazione del Vostro Reverendo Cappellano Maggiore, e servata la forma di quella; *In forma Regalis Camerae S. Clarae.*

Joannes Antonius Athanasius.

Solvat pro jure Sigilli tarenis duodecim.

Giordanini Terra.

In Priv. 100. fol. 84.
Lanzetta.

Solvit ducatos septem cum diindio
Valle etc.

1407164
SEN

